

**ORDINANZA N. 163/2020**

**Oggetto: MODIFICA AD ORDINANZA SINDACALE N. 153/2020-
RIPRISTINO ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTI
VACANTI.**

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza:

n. 153/2020 “ Modifica delle ordinanze n.rr. 104-111-146/2020 inerenti il commercio al dettaglio su suolo pubblico, a seguito delle disposizioni dettate dal DPCM 11 giugno 2020”;

Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, in particolare l'allegato 9 “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11/06/2020”-
SCHEDE TECNICHE relative al COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE;

Ritenuto necessario, a seguito della progressiva diminuzione del contagio da Covid-19, consentire il ripristino dell'assegnazione giornaliera di tutti i posti resisi vacanti al mercato settimanale del lunedì, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Visto il vigente , in relazione alle ordinanze sindacali

DISPONE

1. di mantenere, le seguenti misure di sicurezza per evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale al mercato settimanale, in ottemperanza all'allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020 - SCHEDE TECNICHE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti), già contenute nell'ordinanza sindacale n. 153/2020;
 - trasferire provvisoriamente i posteggi n.rr. 19/a e 19/b di Piazza L. Cravetto, in quelli ai numeri 12 e 13;
 - ridurre la superficie dei posteggi assegnati, arretrando il fronte espositivo ed i fianchi del banco di 50 cm, rispetto alle dimensioni originarie, con esposizione della merce solo sul fronte dello stesso; in maniera tale da garantire la distanza di 1 m tra un banco e l'altro, precisando che in nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. L'eventuale tendone a copertura del banco dovrà essere posto ad un'altezza minima di m. 2 dal suolo, come disposto dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
2. **la ripresa delle operazioni di assegnazione giornaliera in spunta, di tutti i posteggi resisi vacanti (compresi i blocchi 14 e 15) e non più solo dei soli concessionari, in caso di assenza del titolare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;**
3. la sorveglianza, da parte del personale addetto al controllo, nelle aree di mercato, della verifica della distanza interpersonale di almeno un metro e del rispetto del divieto di assembramento;
4. per i clienti la possibilità di accedere all'area mercatale solo se muniti di dispositivi di protezione individuale che garantiscano la copertura di naso e bocca, obbligo di igienizzazione preventiva delle mani nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto;
5. gli operatori del mercato, come previsto dall'allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020, hanno i seguenti obblighi:

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive vigenti, nonché delle norme igienico sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle norme contributive e fiscali;
 - pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio dell'attività di vendita;
 - uso obbligatorio delle mascherine, l'utilizzo dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - in caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature, prima che siano posti in vendita.
6. di notificare il presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune, ai rappresentanti ed organizzazioni di categoria.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del decreto Leg.vo 30/04/1992.

Contro il presente provvedimento, può essere inoltrato ricorso al T.A.R., entro il termine di giorni sessanta dalla sua emanazione.

Dal Municipio, 09/07/2020

IL SINDACO
F.to (GIOVENZI dott. Alessandro)